

TI_GERICHTE 52.2008.386 vom 18. Dezember 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.386

FR: TI_GERICHTE 52.2008.386 du 18 décembre 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2008.386 del 18 dicembre 2008

Regeste

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS

Erwägungen

E. 14

e il 22.11.06), ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (18.7.05 e 12.4.06), ripetuta guida nono- stante la revoca (8.05-25.5.06); 27.6.08

GIAP 2 e 5 giorni di detenzione quale conversione delle multe inflitte, rispettivamente, il 30.4.07 e 21.5.07, e 22 giorni di detenzione quale commutazione delle multe inflitagli dall'Ufficio giuridico della circolazione. 3.2. Esaminando i precedenti penali dell'insorgente, risulta che 7 del le 13 condanne da egli subite sull'arco di 14 anni riguardano la violazione alla legge federale sugli stupefacenti. Ora, i reati commessi in tale ambito non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. Come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Va anche osservato che il ricorrente era sposato quando ha iniziato a delinquere. Ciò non è comunque bastato a farlo desistere dall'infrangere per una dozzina di volte la legge, quindi anche dopo la nascita di suo figlio, ben sapendo a quali rischi si esponeva con il suo comportamento. Nemmeno il quarto ammonimento emanato nei suoi confronti il 12 marzo 2007 è stato efficace. Egli ha continuato con il suo modus vivendi . Eloquente è pure il fatto che ha commesso un furto il giorno stesso in cui era stato sentito dalla polizia per un altro reato (v. sentenza 24 gennaio 2008 della Corte delle assise correzionali di Locarno, pag. 8). Il fatto che egli sostenga di avere commesso tali reati "per non sprofondare nella povertà", non permette certo di giustificare tale suo comportamento. Il 13 febbraio 2008, egli è poi stato oggetto di un procedimento disciplinare per trasgressioni pesanti alle norme di condotta all'interno del carcere e collocato per 5 giorni in isolamento cellulare di rigore. Inoltre, una sua recente richiesta di essere liberato condizionalmente è stata respinta con decisione 27 giugno 2008 dal Giudice dell'applicazione della pena (GIAP), l'interessato essendo plurirecidivo (v. consid. D e 6). 3.3. Tutto questo, tuttavia, non permette ancora di procedere alla revoca del permesso di domicilio al ricorrente. Innanzitutto, dal profilo durata della pena detentiva (art. 62 lett. b LStr), va rilevato che le condanne a suo carico sono tutto sommato ancora contenute e non superano nel complesso il limite di due anni,

considerato dalla giurisprudenza federale quale limite, di regola, per revocare un permesso di domicilio (DTF 125 II 521, 120 Ib 6, consid. 4; Alain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321). Benché sia stato sviluppato dalla prassi nell'ambito dell'art. 10 cpv. 1 lett. a dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 per procedere all'espulsione di uno straniero (LDDS; CS I 117), tale prassi è stata ripresa dalla nuova legge federale sugli stranieri per l'interpretazione dell'art. 62 lett. b (cfr. precitato FF 2002 3425 ad art. 62 LStr). Tenuto pertanto conto di tale principio, ne discende che i requisiti per revocare il permesso di domicilio all'insorgente sulla base della menzionata disposizione non sono adempiuti nella presente fattispecie. Esaminando la causa dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr e 5 Allegato I ALC), bisogna considerare che le condanne a carico di RI 1 non permettono ancora di ritenere che egli rappresenti attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, tale da giustificare il provvedimento litigioso. Per quanto riguarda i suoi reati in materia di droga, bisogna infatti tenere conto che l'insorgente non ha mai messo in pericolo la salute di terze persone e non ha agito per mestiere, limitandosi essenzialmente al consumo di stupefacenti. Prova ne è che, nonostante la recidiva, le pene pronunciate nei suoi confronti sono state assai miti, essendo i reati da lui commessi strettamente legati ai suoi problemi di tossicodipendenza. Nemmeno gli altri reati per cui è stato condannato a una pena privativa di libertà (relativi all'integrità personale, al patrimonio, alla libertà personale, al trasporto pubblico, alla circolazione stradale) denotano una particolare pericolosità sociale del ricorrente. Riprovevole, e particolarmente preoccupante per quella che potrebbe essere l'evoluzione futura della situazione, risulta comunque l'episodio in cui egli ha preso parte insieme ad altre due persone all'aggressione di una persona anziana, spintonandola nonché colpendola ripetutamente al corpo e procurandogli una ferita alla fronte e un graffio al braccio sinistro. D'altra parte bisogna però considerare che la pena a 14 mesi per la quale è stato condannato in questa occasione, oltre ad essere tutto sommato ancora contenuta, teneva conto pure altri reati tra quelli menzionati in precedenza al consid. 3.1. 3.4. Visto quanto precede, bisogna pertanto concludere che, seppur per poco, il ricorrente non adempie ancora i requisiti che legittimano un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio per motivi di ordine e sicurezza pubblici sia ai sensi del diritto interno (art. 63 cpv. 1 lettera b LStr) che del precitato accordo bilaterale (art. 5 Allegato I ALC). Tale conclusione potrebbe però ben presto venir sovvertita, qualora anche in avvenire l'insorgente non dovesse radicalmente mutare il proprio comportamento.

4. 4.1. In simili circostanze, si giustifica di annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. 4.2. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm). Con l'assegnazione delle ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia davanti al Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto. Per questi motivi, visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 2, 62, 63, 96 LStr; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 e 65 LPamm e la Lag; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la risoluzione 30 settembre 2008 (n. 5043) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 14 agosto 2008 (revoca COM 23) della Sezione dei permessi e l'immigrazione. 2. Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi. 4. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia davanti al Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto. 5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 6.
Intimazione a: ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.